	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

Piano dei Controlli del Vitello al latte e Cereali– “Qualità Verificata”


VITELLO AL LATTE E CEREALI– “QUALITÀ VERIFICATA”

VLC 01

	Data 30.01.2018		Pagina 1 di 14
--	-----------------	--	----------------

DQA
Via...
Tel...
...

Franco Vello

	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

1 - PREMESSA

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il marchio collettivo “Qualità Verificata” identifica le produzioni agricole ed agroalimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità e in conformità a specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta Regionale.

DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare Srl, ha definito il presente documento (VLC01) come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità.

Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base del disciplinare di produzione, Allegato F DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. depositato presso la Regione Veneto – Direzione Agroalimentare, contiene tutti gli elementi che caratterizzano la produzione del Vitello al latte e Cereali - “Qualità Verificata” (d’ora in poi QV).

Il presente documento descrive l’insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere identificato con il marchio QV.

L’insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti lungo la filiera di produzione disciplinata (attività in autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da DQA al fine di accertare la rispondenza alla disciplina dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente Piano dei Controlli, dalla documentazione delle attività e dai riscontri a carico dei soggetti inseriti nel sistema di controllo vengono generate le registrazioni in autocontrollo.

Tali registrazioni devono essere sistematicamente prodotte, secondo quanto previsto dal presente documento, adeguatamente conservate e rese disponibili ai controlli di conformità.

2 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente piano di controllo è quello di evidenziare tutti i requisiti riportati sul disciplinare di produzione (Allegato F DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.) e tutte le procedure che devono essere applicate per implementare un congruo sistema di controllo.

Tale sistema, mediante attività di verifica, di ispezione e di prova, deve assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni.

Il campo di applicazione del presente documento si esplicita a tutte le prescrizioni previste dal disciplinare di produzione del Vitello al latte e cereali – “QV” di cui all’Allegato F DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.

I controlli messi in atto da DQA srl si propongono di assicurare:

- la conformità al disciplinare;
- la conformità dei quantitativi di prodotto identificato “QV” rispetto alle capacità produttive dei singoli operatori;
- l’identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.


Le due categorie di soggetti che rientrano a controllo previsto dal presente Piano dei Controlli si possono raggruppare come di seguito riportato:


- Imprese di produzione primaria, singole o associate;
- Imprese di lavorazione o trasformazione, singole o associate.

3 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 31 maggio 2001, n° 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni;
- DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i., di cui:
 - Allegato A – Disposizioni sul sistema di Qualità “Qualità Verificata”;
 - Allegato F – Disciplinare di produzione – Prodotti Zootecnici – Denominazione del prodotto: “Vitello al Latte e cereali”;
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Data	30.01.2018		Pagina 3 di 14
------	------------	--	----------------



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------


- Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione (codificazione);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all’approvazione del Manuale di Identità Visiva del Marchio “Qualità Verificata” e del Regolamento d’uso del Marchio “Qualità Verificata” (BUR n. 98 del 01/12/2009);
- Reg. CE 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 19 dicembre 2017, relativa all’Approvazione di modifiche e integrazioni alle disposizioni regolamentari e tecniche del sistema di qualità “Qualità Verificata” (QV) e delle procedure per l’esame e l’approvazione dei disciplinari di produzione QV. Revoca parziale della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.
- Allegato A - Deliberazione della Giunta regionale nr. 2114 del 19 dicembre 2017, testo coordinato dell’allegato A della DGR 1330 del 23 luglio 2013 – Disposizioni sul sistema di Qualità “Qualità Verificata”


4 – DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

4.1 - DEFINIZIONI

- **“marchio QV”**: il marchio di qualità a carattere collettivo “Qualità Verificata” concesso dalla Regione; il marchio è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (n. registrazione 0001391248 del 16/12/2010);
- **“Manuale”**: il Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata”;
- **“Regolamento d’uso”**: il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
- **“Disciplinare di produzione”**: il documento tecnico, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 12/2001, che descrive gli obblighi tassativi del processo di produzione di un determinato prodotto o i requisiti specifici che deve avere il prodotto finale per poter essere identificato con il marchio QV;
- **“Operatore”**: qualsiasi persona fisica o giuridica, avente i requisiti previsti dalle Disposizioni sul sistema di qualità QV, che può essere inserita nel sistema di controllo QV e che si impegna ad adottare i disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
- **“Concessionario”**: l’operatore inserito nel sistema di controllo QV che ha ottenuto dalla Regione la concessione d’uso del marchio QV;
- **“Produzione primaria”**: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa l’acquacoltura;
- **“Preparazione”**: qualsiasi operazione successiva alla produzione primaria, ovvero la lavorazione, la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli, il condizionamento e il confezionamento di prodotti freschi, conservati o trasformati;
- **“Organismo di controllo”**: un ente terzo indipendente, avente i requisiti previsti dalle Disposizioni sul sistema di qualità QV, che esegue le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata”;
- **“Sistema di controllo QV”**: l’insieme di regole e procedure per valutare la conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
- **“Autocontrollo”**: verifica del rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di conformità previsti dai Disciplinari di produzione della L.R. 12/2001, attuata e registrata da parte dell’operatore interessato; include le verifiche svolte dall’organizzazione capo filiera sugli operatori aderenti in filiera.

Data	30.01.2018		Pagina 4 di 14
------	------------	--	----------------



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

- **“Non conformità”**: qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di quanto previsto dalle norme di riferimento del sistema di qualità “Qualità Verificata” (Disposizioni, Manuale, Regolamento d’uso, disciplinari di produzione);
- **“Certificato di conformità”**: documento che attesta l’inserimento di un operatore nel sistema di controllo QV e che riporta la denominazione del prodotto per il quale l’operatore può rilasciare dichiarazioni di conformità;
- **“Dichiarazione di conformità”**: documento con cui un operatore assicura che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti indicati nel certificato di conformità; il documento deve essere ad emissione controllata e può assumere queste forme: documenti di transazione (DT), dichiarazioni di conformità, etichette di confezionamento;
- **“prodotto sfuso”**: il prodotto non confezionato e pre-etichettato e che generalmente viene venduto previo frazionamento;
- **“prodotto preincartato”**: l’unità di vendita costituita dal prodotto e dall’involucro nel quale il prodotto è stato posto o avvolto nel punto vendita;
- **“esercizi commerciali”**: i punti vendita che commercializzano direttamente il prodotto al consumatore o utilizzatore finale (piccoli punti vendita al dettaglio, supermercati, ipermercati, ecc.);
- **“Prodotto finito”**: Prodotto finale ottenuto in conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della Legge Regionale 12/2001 e che può essere identificato dal marchio “QV”.

5 – ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO

Tutti i soggetti che intendono concorrere alla realizzazione del Vitello al latte e cereali – “QV”, devono essere riconosciuti ed assoggettati ai controlli di conformità previsti dal presente Piano dei Controlli.

Possono essere inserite nel sistema dei controlli QV le seguenti tipologie di operatori:

- imprese di produzione primaria, singole o associate;
- imprese di lavorazione o trasformazione, singole o associate.

Nel caso di accesso in forma associata deve essere costituita la filiera e deve essere garantito il coordinamento delle attività degli operatori dal Capo-filiera che a titolo indicativo potrebbe essere svolto da uno dei seguenti soggetti:

- organismi associativi di produttori primari (organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, cooperative, consorzi, ecc.) che svolgono o meno attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera;
- imprese di lavorazione e trasformazione che svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera.

Le filiere coordinate da organismi associativi di produttori primari che non svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera, possono accedere nel sistema di controllo QV a condizione di prevedere che tali attività di preparazione del prodotto siano svolte da parte di imprese di lavorazione e trasformazione aderenti alla filiera.

Alle filiere possono aderire, con i medesimi obblighi previsti per gli altri operatori aderenti in filiera i seguenti soggetti:

- altre imprese di lavorazione o trasformazione che svolgono ulteriori attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera;
- esercizi commerciali che commercializzano prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001, allo stato sfuso o preincartato. La permanenza nel sistema di controllo QV di tali operatori rimane comunque subordinata alla validità della concessione d’uso del marchio QV rilasciata all’organizzazione capo-filiera che coordina la filiera alla quale hanno aderito.


Le imprese di lavorazione o trasformazione possono accedere in forma singola nel sistema di controllo QV a condizione di svolgere attività di preparazione del prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e proveniente da operatori inseriti nel sistema di controllo QV.

L’accesso nel sistema di controllo QV è volontario e aperto agli operatori dell’Unione europea.

A tal fine ogni soggetto interessato deve produrre al DQA la richiesta di adesione al sistema, corredata dalla documentazione accessoria secondo quanto previsto o richiamato nel presente Piano e nella modulistica predisposta.

Data	30.01.2018	Pagina 5 di 14
------	------------	----------------

Franco Vellio

	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

La domanda deve essere redatta, sottoscritta e trasmessa al DQA direttamente dal richiedente l'accesso al sistema di controllo del Vitello al latte e cereali – “QV”.

Con l'atto della presentazione della richiesta di accesso al sistema di controllo il richiedente accetta integralmente i contenuti del Piano dei Controlli e gli oneri previsti in applicazione del Tariffario ed assume diretta responsabilità per le attività svolte.

5.1 – CRITERI GENERALI

Quanto riportato al successivo paragrafo 5.2, circa le modalità di presentazione delle domande di accesso al sistema di controllo, trova applicazione presso tutti i soggetti che non siano già riconosciuti ai fini della produzione del Vitello al latte e cereali – “QV”.

5.2 – DOMANDA DI ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA

Al momento della presentazione della domanda di ammissione, ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso di questi requisiti:

- appartenere ad una delle categorie di operatore previste per i prodotti indicati nella domanda;
- iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi organismi di altri Stati membri dell'Unione europea, con codice primario di attività (ATECO 2007) compreso in una delle sezioni: A.01, A.03, C.10, C.11 (o equivalente, in caso d'iscrizione in pubblici registri di altri Stati membri).

Ogni operatore può accedere al sistema di controllo con una o più UTE/unità di produzione.

Per il richiedente in forma singola, la documentazione per l'accesso al sistema di controllo è composta da:

- Domanda di Accesso al Sistema di Controllo: domanda in cui è prevista l'accettazione del disciplinare e del presente Piano dei Controlli;
- PAP, contenente le informazioni inerenti l'attività produttiva da sottoporre a controllo.

Per i richiedenti in forma associata la documentazione di richiesta per l'accesso al sistema di controllo è composta da:

- Domanda di Accesso al Sistema di Controllo: domanda in cui è prevista l'accettazione del disciplinare e del presente Piano dei Controlli;
- Modello MOD_ELE_VLC – Elenco anagrafiche degli operatori aderenti in filiera, comprensivo almeno della denominazione completa degli operatori, dell'indirizzo della sede legale e dei siti di produzione, del codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA) e/o della partita IVA. Tali elenchi devono essere datati e sottoscritti dall'Azienda. Tutte le variazioni al summenzionato elenco convalidato dall'organismo di controllo devono essere notificate preventivamente a DQA per essere sottoposti a nuova convalida. La mancata notifica preventiva delle variazioni che si intendono apportare ai summenzionati elenchi o l'impiego di operatori non presenti in elenco convalidato dall'Organismo di controllo comporta l'esecuzione di una verifica ispettiva supplementare;
- PAP, contenente le informazioni inerenti l'attività produttiva da sottoporre a controllo.

6 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

6.1 - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI

La procedura di riconoscimento viene attivata con la presentazione a DQA da parte del richiedente della domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione.

Ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, DQA verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.


Qualora la documentazione di richiesta risulti incompleta o non adeguata, viene richiesta documentazione integrativa, secondo quanto necessario.

In caso di valutazione positiva della domanda, entro 15 giorni DQA dispone per l'esecuzione della verifica ispettiva iniziale ai fini del riconoscimento.

La presentazione della domanda scritta e della documentazione accessoria prevista è elemento vincolante per l'esame della richiesta avanzata.

Data	30.01.2018		Pagina 6 di 14
------	------------	--	----------------

Franco Vello

	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

6.1.1 - VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE

Ricevuta la domanda ed accertatane la congruità e la completezza, DQA provvede nei tempi previsti, a dar corso alla successiva fase di valutazione della capacità del richiedente di soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare del Vitello al latte e cereali – “QV”.

Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare, i seguenti aspetti:

- per le aziende aderenti in forma singola, la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati;
- per le imprese in forma associata, oltre alla sostanziale coerenza con le informazioni dichiarate in sede di domanda iniziale, la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei ad assicurare il rispetto della normativa cogente e la capacità di documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti, in particolare:
 - la rintracciabilità delle materie prime e dei mezzi tecnici impiegati per l’ottenimento del prodotto finito;
 - la conformità delle materie prime in ingresso;
 - la gestione dei quantitativi marchiati.

Al fine della pianificazione della verifica iniziale il DQA applica gli estremi di campionamento previsti al successivo § 7.1.

6.1.2 – RILASCIO IDONEITÀ

Per i richiedenti, considerati gli esiti della verifica ispettiva iniziale e qualora da tali riscontri non siano evidenziate situazioni di non conformità, si procede con la valutazione della richiesta di accesso e della documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria da parte del Comitato di Delibera (CD) di DQA.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni che possano ostare alla concessione, il CD delibera il rilascio della idoneità del richiedente e l’iscrizione dell’azienda nell’Elenco degli operatori iscritti al Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “QV”, dandone eventuale comunicazione agli Enti preposti.

Il CD, motivando la decisione, può proporre un supplemento di istruttoria.

Della decisione assunta da parte del CD viene data informazione al richiedente.

L’inserimento nel sistema di controllo QV decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di certificazione o, in caso di adozione di nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, dalla data di presentazione del PAP contenente i dati relativi ai nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 adottati.

L’operatore deve confermare annualmente l’intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando all’ODC un nuovo PAP o confermando il PAP dell’anno precedente.

La mancata conferma determina l’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo QV.

Qualora l’operatore viene dichiarato non idoneo all’inserimento negli elenchi QV, può effettuare ricorso, come previsto al § 11 del presente documento.


La data d’inserimento nel sistema di controllo QV di un operatore aderente in filiera corrisponderà, secondo i casi, a una delle seguenti date:


- a) data d’inserimento dell’organizzazione capo-filiera (punto 8 del paragrafo 6.2 dell’ Allegato A DGR n.2114 del 19 dicembre 2017), se l’operatore è stato inserito nell’elenco presentato dall’organizzazione capo-filiera con la domanda di ammissione;
- b) data di presentazione del PAP, se l’operatore è stato inserito nell’elenco presentato con il PAP in uno degli anni successivi al primo;
- c) data della comunicazione di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3 dell’ Allegato A DGR n.2114 del 19 dicembre 2017, se l’operatore è stato inserito nell’elenco con tale comunicazione.

Nei casi previsti alle lettere b) e c), il DQA esegue le visite ispettive presso gli esercizi commerciali entro tre mesi dalla rispettiva data d’inserimento nel sistema di controllo QV.

Durante il periodo di cui al punto 11 l’esercizio commerciale può commercializzare prodotti conformi QV allo stato sfuso o preincartato, sotto la responsabilità dell’organizzazione capo-filiera e a condizione che quest’ultima sia concessionaria del marchio QV.

Data	30.01.2018		Pagina 7 di 14
------	------------	--	----------------



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

L'operatore aderente in filiera può recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo QV, inviando una comunicazione di rinuncia all'organizzazione capo-filiera, la quale è tenuta a comunicarlo entro 15 gg. dalla ricezione al DQA ai fini dell'aggiornamento degli elenchi degli operatori aderenti.

L'idoneità rilasciata da DQA non costituisce certificato di conformità e non autorizza l'operatore ad emettere dichiarazione di conformità dei prodotti.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori iscritti al piano dei controlli del Vitello al latte e cereali – “QV”, fatti salvi i casi di rinuncia dei soggetti, è annuale.

L'operatore annualmente deve presentare, a conferma della volontà di rimanere in elenco, il nuovo PAP o riconfermare il precedente.

La mancata conferma determina l'esclusione dell'Operatore dal sistema dei controlli QV.

L'operatore può rinunciare di sottoporsi ai controlli o recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo QV, inviando una comunicazione di rinuncia all'ODC l'intenzione di uscire dal sistema medesimo.

In tutti i casi, l'operatore escluso dal sistema di controllo QV per mancata conferma o per rinuncia non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di esclusione o dalla data della comunicazione di rinuncia inviata all'ODC.

6.2 – MODIFICHE DELLE SITUAZIONI E MANTENIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO

Ai fini del mantenimento nel sistema di controllo QV e qualora le situazioni aziendali (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, di fornitura, ecc.) documentate nella domanda di accesso al sistema di controllo del Vitello al latte e cereali – “QV” o nelle eventuali successive integrazioni alla stessa fossero oggetto di variazioni sostanziali, i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire a DQA, in via preventiva e comunque non oltre 15 giorni dal loro accadimento, le variazioni intervenute.


Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno o possano avere capacità di pregiudicare lo stato di conformità di prodotti e processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, la titolarità dei diritti e degli obblighi.


DQA, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà le modifiche intervenute, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni segnalate.

6.3 – RECESSO DAL SISTEMA DI CONTROLLO

Nei casi in cui un soggetto riconosciuto intenda recedere dal sistema dei controlli deve trasmettere a DQA comunicazione del recesso per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi.

Qualora il soggetto interessato da cancellazione dall'elenco intenda assoggettarsi nuovamente all'attività di controllo e certificazione per il Vitello al latte e cereali – “QV” si rende necessario avviare un nuovo iter di riconoscimento non percorribile prima di 12 mesi dall'atto del recesso.



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

7.1 – SORVEGLIANZA SUI SOGGETTI PRODUTTIVI

Positivamente concluse le attività di riconoscimento, effettuate secondo le procedure evidenziate al precedente paragrafo 6, i soggetti riconosciuti sono assoggettati ai controlli di conformità, effettuati con o senza preavviso, secondo le modalità e le frequenze di controllo evidenziate nell'allegato A - Schema dei controlli, del presente documento.

Nel dettaglio l'attività di controllo annualmente e ordinariamente effettuata da DQA, con esclusione delle eventuali attività di verifica di carattere supplementare, si articola sui diversi soggetti inseriti nel sistema di controllo secondo i seguenti criteri quantitativi di minima.

Tipo di impresa	Numero minimo di visite ispettive
Impresa di produzione primaria singola	<i>1 visita ispettiva presso ogni UTE/unità di produzione indicata nel PAP (primo anno)</i>
	<i>1 visita ispettiva/anno presso ogni UTE/unità di produzione indicata nel PAP (anni successivi al primo)¹</i>
Impresa di lavorazione o trasformazione singola	<i>1 visita ispettiva/anno presso la sede aziendale</i>
	<i>1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'impresa indicato sul PAP</i>
Imprese associate in filiera	<i>1 visita ispettiva/anno presso la sede dell'organizzazione capo-filiera</i>
	<i>1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'organizzazione capo-filiera indicato nel PAP [nei casi previsti]</i>
	<i>√ n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero produttori primari aderenti) [nei casi previsti]</i>
	<i>√ n visite ispettive/anno presso ogni categoria di operatori aderenti (n = numero imprese di lavorazione o trasformazione aderenti) [nei casi previsti]²</i>
	<i>√ n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero esercizi commerciali aderenti) [nei casi previsti]</i>

¹ - Riducibile a 1 visita ispettiva/anno presso \sqrt{n} UTE/unità di produzione, se le UTE/unità di produzione sono del tutto omogenee dal punto di vista strutturale, dei processi produttivi applicati, delle caratteristiche pedo-climatiche e ambientali, ecc.
Il campione di UTE/unità di produzione da sottoporre a controllo deve essere aggiornato ogni anno in modo che ciascuna UTE/unità di produzione venga controllata ogni numero di anni pari a: \sqrt{n} (n = numero di UTE/unità di produzione omogenee).


² - Il numero minimo di visite ispettive deve essere determinato per ogni categoria di operatori aderenti (esempio: \sqrt{n} visite ispettive/anno presso i macellatori + \sqrt{n} visite ispettive/anno presso i porzionatori, ecc.).

In tutti i casi le verifiche da parte degli ispettori DQA devono avvenire contemporaneamente almeno ad una parte dell'attività lavorativa dell'organizzazione verificata.

Il DQA pianifica l'epoca dello svolgimento delle visite sulla base della valutazione dei rischi di potenziali non conformità e di altre valutazioni di elementi che potrebbero inficiare sul rispetto delle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione.

Nello schema dei controlli di cui al successivo allegato A sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico dei soggetti disciplinati, in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate ed ai requisiti puntualmente applicabili) da attuarsi a cura di DQA al fine dei riscontri di conformità al disciplinare del Vitello al latte e cereali – “QV”.



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

Nello schema dei controlli sono inoltre evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e i trattamenti e le azioni poste in essere da DQA come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

Tali controlli consistono in verifiche ispettive sugli operatori e in prove analitiche sul prodotto.

Le attività in autocontrollo previste nell'allegato A del presente documento sono da intendersi in continuo e a carico dell'organizzazione direttamente interessata alla fase.

Per ciò che attiene la frequenza delle attività in autocontrollo sviluppate dal soggetto capo-filiera, è di seguito rappresentata:

Operatore	Numero minimo di visite ispettive
Produzione primaria	Un controllo l'anno su 100% operatori aderenti (Primo anno)
	1 controllo l'anno sul 33% operatori aderenti (anni successivi al primo)
Macelli	Un controllo l'anno sul 100% dei macelli
Laboratori di sezionamento	Un controllo l'anno sul 100% dei sezionatori
Confezionatori	Un controllo l'anno sul 100% dei confezionatori
Punti vendita	Un controllo l'anno su 100% operatori aderenti (Primo anno)
	1 controllo l'anno sul 33% operatori aderenti (anni successivi al primo)
Capo filiera	Un controllo l'anno sul soggetto capo-filiera

7.2 – SORVEGLIANZA ANALITICA

7.2.1. AUTOCONTROLLO

L'organizzazione, inserita nel sistema di controllo del Vitello al latte e cereali – “QV”, deve effettuare analisi periodiche al fine di verificare il tasso di emoglobina (HGB) dei bovini secondo la seguente frequenza: 2 volte su tutti i capi, più una volta aggiuntiva sul 20% dei capi per ciclo di allevamento.

7.3 – ADEMPIMENTI

I soggetti riconosciuti ai fini della produzione del Vitello al latte e Cereali – “QV” si impegnano al rispetto della disciplina produttiva, delle previsioni del Piano dei Controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli previsti dall'Allegato A - Deliberazione della Giunta regionale nr. 2114 del 19 dicembre 2017; sono tenuti inoltre a collaborare con DQA facilitando l'espletamento delle attività di controllo, effettuate con o senza preavviso secondo le frequenze e le modalità previste dal Piano dei Controlli o necessarie in base a esigenze specifiche.

Nei successivi paragrafi sono evidenziati gli adempimenti documentali e le prescrizioni tecniche cui i soggetti riconosciuti devono scrupolosamente attenersi al fine di fornire adeguate garanzie ed evidenze circa la tracciabilità delle produzioni ed il rispetto della disciplina produttiva.


7.3.1 – GENERALITÀ SULLA DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA AI FINI DELLA PRODUZIONE DEL VITELLO AL LATTE E CEREALI – “QV”


E' responsabilità di ogni soggetto riconosciuto attenersi alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione, dal presente Piano dei Controlli e dalla normativa vigente, in ragione della specifica attività svolta ai fini della produzione del Vitello al latte e cereali – “QV”.

Ogni soggetto è inoltre tenuto a produrre in autocontrollo, conservare e rendere disponibile ai controlli di DQA e trasmettere (secondo quanto previsto dal Piano di Controlli o richiesto da DQA per le finalità del controllo) adeguata documentazione ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità per prodotti e processi, dell'osservanza delle disposizioni del presente Piano dei Controlli nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute ed immesse nel circuito della denominazione.

Salvo diversa disposizione in applicazione della normativa vigente, la documentazione aziendale e le registrazioni prodotte in autocontrollo in riferimento alla produzione del Vitello al latte e cereali – “QV” devono essere conservate per almeno i due anni successivi all'anno di redazione.

Data	30.01.2018		Pagina 10 di 14
------	------------	--	-----------------



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

7.3.2 – DOCUMENTAZIONE SISTEMATICAMENTE TRASMESSA A DQA

Gli operatori singoli devono trasmettere qualsiasi variazione sostanziale rispetto alla realtà dichiarata e verificata in fase di accettazione; inoltre quadrimestralmente provvederanno a comunicare la quantità di prodotto conforme al disciplinare e, se concessionario, la quantità di prodotto identificata dal marchio QV.

Le organizzazioni capo-filiera, per le “Imprese associate in filiera”, devono trasmettere preventivamente al DQA l’elenco degli operatori aderenti in filiera (MOD_ELE_VLC) e qualsiasi variazione sostanziale rispetto alla realtà dichiarata e verificata in fase di accettazione; inoltre quadrimestralmente provvederanno a comunicare la quantità di prodotto conforme al disciplinare e, se concessionario, la quantità di prodotto identificata dal marchio QV.

8 – Rintracciabilità e Identificazione delle produzioni

Premesso che le prescrizioni del disciplinare di produzione vigente e le condizioni previste dal presente Piano dei Controlli devono essere completamente rispettate ed adeguatamente documentate lungo la filiera di produzione, sono di seguito evidenziati gli aspetti essenziali della disciplina produttiva al fine di fornire elementi informativi per una appropriata gestione e una adeguata evidenza della conformità dei processi e della identificazione e rintracciabilità delle produzioni.

8.1 – PRODUZIONE PRIMARIA

L’azienda di allevamento deve assicurare la tracciabilità delle materie prime acquistate ed utilizzate per l’alimentazione degli animali mediante la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, cartellini mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno le seguenti informazioni:

- nome e/o codice del prodotto;
- azienda produttrice;
- lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto;
- quantità acquistata;
- data di inizio somministrazione;
- data fine somministrazione;
- partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato.

In merito agli alimenti zootecnici autoprodotti, l’azienda deve registrare almeno le seguenti informazioni:

- trattamenti fitosanitari;
- superficie coltivata;
- quantità e periodo di raccolta;
- eventuali trattamenti post-raccolta e sede di svolgimento;
- data di inizio somministrazione;
- data fine somministrazione;
- partita o gruppo di animali cui il prodotto è stato somministrato.


L’allevamento inoltre deve applicare un manuale di buone pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti:


- anagrafe e rintracciabilità degli animali;
- gestione ed approvvigionamento dell’alimentazione;
- gestione sanitaria dell’azienda;
- benessere animale;
- gestione effluenti zootecnici;
- pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione;
- formazione del personale.

L’allevatore deve tenere aggiornate le registrazioni di invio capi al macello ed in particolare:

- data di consegna;
- trasportatore;
- macello di destinazione;
- composizione e consistenza dei lotti di produzione.

Data	30.01.2018		Pagina 11 di 14
------	------------	--	-----------------



	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

8.2 - PRODUZIONE POST-PRIMARIA

Tutti gli operatori devono assicurare la separazione spazio temporale e la tracciabilità del prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione del Vitello al latte e cereali - QV in tutte le fasi, dal trasporto al trattamento e trasformazione fino al confezionamento e vendita, rispetto a quello di altra origine; il sistema di tracciabilità deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- Identificazione univoca di lotti di produzione e legami con le unità logistiche;
- Conservazione dei documenti accompagnatori degli animali/prodotti conformi;
- Registrazione documentale del carico/scarico;
- Assoggettamento obbligatorio ai controlli da parte del DQA.

8.3 – CONFEZIONAMENTO PRODOTTO FINITO

All'atto della sua immissione al consumo i prodotti conformi al disciplinare di produzione del Vitello al latte e cereali – “QV” devono essere etichettati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento CE n. 1760/2000.

L'etichettatura deve contenere, inoltre, la seguente ulteriore informazione:

- la regione di allevamento o di origine degli animali, nelle forme seguenti: “Allevato in [nome della regione]” per le carni che provengono da animali allevati nella regione citata, almeno per il periodo indicato al paragrafo 4 del Disciplinare di produzione; “Origine: [nome della regione]” per le carni che provengono da animali nati, allevati e macellati nella regione citata.

In aggiunta all'informazione di cui al punto precedente l'etichettatura può contenere le seguenti ulteriori informazioni:

- la denominazione del prodotto: “Vitello al latte e cereali”;
- il tipo di alimentazione, nelle forme seguenti: “alimentazione a base di latte e cereali per un periodo di [...] giorni” o “alimentato a base di latte e cereali per un periodo di [...] giorni”;
- la razza o il tipo genetico degli animali.

Nell'etichettatura le indicazioni di cui ai precedenti punti devono essere tenute separate dalle indicazioni obbligatorie.

All'atto della sua immissione al consumo i prodotti conformi al disciplinare di produzione possono recare apposto sulla confezione o sulle etichette il marchio QV, solo se l'operatore ha ottenuto la concessione di uso del marchio QV da parte della Regione Veneto.

Dopo aver ottenuto da DQA il rilascio del certificato di conformità per il Vitello al latte e cereali, il concessionario che intende usare il marchio QV sul proprio prodotto conforme, deve presentare al DQA le “proposte di etichettatura” prima della stampa delle etichette e della relativa immissione in commercio del prodotto.

Il DQA valuta le suddette proposte entro 30 gg. dalla richiesta e qualora ritenga conformi le bozze ricevute provvede all'autorizzazione, indicando:

- data di autorizzazione;
- id. progressivo per etichetta di autorizzazione;
- data di validità.

All'atto della vendita sui documenti fiscali (DDT, fatture, etc.) deve essere riportata, quale attributo del prodotto, l'acronimo “QV”.


L'operatore deve assicurare, tramite appropriati sistemi di registrazione, l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto conforme al disciplinare di produzione QV durante la fase di confezionamento e di immissione al consumo.

9 – RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Al termine dei controlli di conformità descritti nel precedente paragrafo 7, e in assenza di non conformità che ne impediscano l'emissione, DQA rilascia all'organizzazione il certificato di conformità per il prodotto Vitello al latte e cereali – “QV”.

Data	30.01.2018		Pagina 12 di 14
------	------------	--	-----------------

Franco Vello

	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
--	---	-------

Il certificato di conformità ha validità di dodici mesi, decorrenti dalla data di emissione.

10 – NON CONFORMITÀ: TRATTAMENTO DEL PRODOTTO E AZIONI CORRETTIVE

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare e nel presente Piano dei Controlli.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori in autocontrollo, sia da DQA nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito.

A tal fine diviene necessario prevedere ed attuare le opportune modalità di identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle non conformità eventualmente riscontrate.

Le non conformità sono classificate e gestite così come previsto al cap. 9 (Non Conformità e misure applicabili) del Disposizioni sul sistema di qualità - “Qualità Verificata”.

11 – RICORSI

L’operatore può ricorrere contro le decisioni del DQA, esponendo entro 10 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso al Comitato Ricorsi DQA.

Il Comitato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ricorso, è convocato per esaminare il ricorso stesso ed esprimere il proprio parere.

Il Comitato, esaminato il ricorso, prenderà la decisione definitiva che potrà essere:

- revoca del provvedimento, in caso di accoglimento del ricorso;
- ratifica del provvedimento, in caso di rigetto del ricorso.

Il provvedimento verrà comunicato all’Operatore entro 5 gg. dalla deliberazione. La decisione del Comitato potrà pervenire al ricorrente al massimo entro 30 gg. dalla ricezione del ricorso. La decisione del Comitato è inappellabile.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

12 – RISERVATEZZA

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza sul sistema di qualità QV, DQA assicura ai soggetti riconosciuti il mantenimento della riservatezza e la non diffusione per tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con i soggetti ai fini dell’espletamento dei controlli di conformità.

13 – PRESENTAZIONE

In riferimento alle indicazioni da apporre sulle confezioni, i concessionari del marchio QV della Regione Veneto devono attenersi al rispetto di quanto richiesto, previsto o ammesso in applicazione del disciplinare di produzione, del presente Piano dei Controlli, e delle altre disposizioni regolamentari tecniche del sistema di qualità QV (disposizioni sul sistema di qualità QV, Manuale di Identità Visiva e Regolamento d’uso del marchio QV).

Prima di impiegare un nuovo incarto l’utilizzatore deve trasmetterne copia al DQA che, dopo averne verificato la conformità ai requisiti previsti, la correttezza della denominazione di vendita e della designazione e della presentazione del prodotto, ne autorizza l’impiego dandone comunicazione al concessionario e contestualmente alla struttura regionale.


14 – ALLEGATI

- Allegato A - “Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare”
- Allegato B – “Elenco Moduli relativo al piano dei controlli”

Allegato B - “Elenco Moduli relativo al piano dei controlli”

Data	30.01.2018		Pagina 13 di 14
------	------------	--	-----------------

Franco Vello

	Piano dei Controlli del Vitello al latte e cereali – “Qualità Verificata”	VLC01
---	---	-------

- MOD_ELE_VLC– Elenco anagrafiche degli operatori

Via...
 No. 12
 00100 Roma
 www...
 Franco...